

Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di revisione contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – ID 2583

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Nell'Allegato 7 Relazione Tecnica, paragrafo 3.2 Elenco delle caratteristiche migliorative offerte (di cui ai criteri discrezionali (D)), pagina 3, è indicato: "(per ciascun criterio discrezionale (D) riportato nella successiva tabella, descrivere le caratteristiche migliorative in base a quanto previsto nel paragrafo 17.1 del Capitolato d'oneri)."

Al paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri è presente uno schema "Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica" che riporta gli elementi oggetto della valutazione e una loro descrizione (colonne 2 e 3 della tabella).

Inoltre, sempre nella colonna 3 per ogni criterio, è presente una descrizione di dettaglio degli elementi su cui sarà basata la valutazione della Offerta Tecnica per ognuno di essi ("La valutazione sarà effettuata alla luce...").

Per quanto riportato nel paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri, pertanto, sembrerebbe che all'operatore sia richiesto di sviluppare una Relazione Tecnica articolata secondo i citati criteri di valutazione, lasciano all'operatore la possibilità di illustrare al meglio la propria metodologia, le proprie soluzioni, gli strumenti proposti, la struttura organizzativa, ecc.

Di contro, invece, il paragrafo 3.2 dell'Allegato 7 Relazione Tecnica, chiede genericamente di descrivere delle "...caratteristiche migliorative in base a quanto previsto nel paragrafo 17.1 del Capitolato d'oneri".

Si chiede cortesemente di fornire un chiarimento sulla correlazione tra le due parti sopra richiamate (Allegato 7 Relazione Tecnica, paragrafo 3.2 e paragrafo 17.1 del Capitolato d'Oneri).

Risposta

Si chiarisce che, laddove il paragrafo 3.2 dell'Allegato 7 Relazione Tecnica, prescrive "*per ciascun criterio discrezionale (D) riportato nella successiva tabella, (di) descrivere le caratteristiche migliorative in base a quanto previsto nel paragrafo 17.1 del Capitolato d'oneri*", si intende richiedere all'Operatore Economico di elaborare, ai fini della partecipazione alla presente procedura, una Relazione Tecnica contenente la descrizione della propria proposta tecnica relativamente ai singoli aspetti tecnici (discrezionali) riportati nella tabella di cui al medesimo paragrafo 3.2 dell'Allegato 7 tenendo conto dei criteri di valutazione previsti al paragrafo 17.1 del Capitolato d'oneri.

2) Domanda

La Procedura ID 2583 ha ad oggetto un Servizio di Revisione contabile che, come illustrato nel Capitolato Tecnico, può essere espletato in conformità all'International Standard on Related Services n. 4400 oppure rispetto ad altri principi di revisione che prevedono l'emissione di un parere.

Tali attività possono essere eseguite esclusivamente da un revisore contabile abilitato ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio e iscritto al Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i.

Il citato quadro normativo comunitario e nazionali obbliga i revisori stessi ad operare in assoluta conformità con i principi di revisione internazionali.

Il Capitolato Tecnico al par. 2.1 riporta che *“Ciascuna Relazione deve essere redatta in conformità all’Allegato VIII, del Documento di rendicontazione allegato al DPCM del 14 settembre 2012 e s.m.i. a quanto disposto dal documento di rendicontazione e deve essere firmata da un soggetto, componente il Gruppo di lavoro (di cui al successivo paragrafo 4), iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n 39 e s.m.i.”*

Il modello presentato nel citato Allegato VIII è stato definito nel 2012 mentre l’International Standard on Related Services n. 4400, cui esso fa riferimento, è stato sottoposto a un importante aggiornamento da parte dello IAASB con validità dal 01/01/2022 (ISRS 4400 revised).

Si richiede, pertanto, se lo schema di Relazione presente nel citato Allegato VIII sia da ritenersi imm modificabile o possa essere utilizzata, in sede di esecuzione del servizio, una versione aggiornata e conforme all’ISRS 4400 revised.

Risposta

Si conferma che il servizio di revisione contabile oggetto del Capitolato tecnico della presente gara, dovrà essere svolto in conformità alle normative, regolamenti, procedure di revisione e principi di revisione contabile internazionalmente riconosciuti - ivi incluso quindi anche l’aggiornamento all’ISRS 4400 c.d. *revised* - vigenti ed applicabili al momento dell’emissione di ciascuna specifica Relazione da parte del Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i..

3) Domanda

Nel Capitolato tecnico, paragrafo 4.1 Caratteristiche e dimensionamento del Gruppo di Lavoro, lettera b) n. 2 figure professionali: Manager, pag. 18, è riportato che E’ altresì richiesto che almeno uno dei tre suddetti profili professionali di Manager, possessa il seguente requisito: [...]

Si chiede se la frase almeno uno dei tre suddetti profili professionali di Manager sia un refuso e vada considerato invece come almeno uno dei due suddetti profili professionali di Manager.

Risposta

Si conferma che al paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico sono richieste n. 2 figure professionali: Manager e che pertanto la frase (...) *“almeno uno dei tre suddetti profili professionali di Manager”* (...) di cui al predetto paragrafo è un mero refuso ed è da intendersi *“almeno uno dei due suddetti profili professionali di Manager”*.

4) Domanda

Si chiede di confermare che il coefficiente ponderale W_i di cui alla tabella A contenuta al paragrafo 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA del Capitolato d’oneri, debba essere considerato come valore percentuale e non assoluto perché altrimenti provocherebbe una impossibilità di calcolo nelle successive formule.

Risposta

Si conferma. Il coefficiente ponderale W_i di cui alla tabella A contenuta al paragrafo 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA del Capitolato d'oneri, deve essere considerato come valore percentuale.

Si precisa inoltre che come previsto al paragrafo 16 del Capitolato d'oneri: (...) in riferimento agli Scaglioni S1, S2, S3, S4, S5, S6 e S7, le Fee offerte devono essere espresse a Sistema in valore e si riferiscono al valore percentuale, con 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola: ad esempio il concorrente che intenda offrire una Fee pari a "1,123%", dovrà inserire, in corrispondenza dello specifico scaglione, un valore pari a "1,123", senza inserimento del simbolo "%". Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es. 190,3456 viene troncato in 190,345); (...).

5) Domanda

A) In relazione a quanto riportato dal capitolato tecnico al capitolo 2 Oggetto dell'accordo quadro, si chiedono i chiarimenti di seguito esposti: 1. Con riferimento al Servizio di Revisione contabile connesso all'utilizzo del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea(FSUE), come specificato nel paragrafo 2.2 del capitolato tecnico si riporta che "il servizio dovrà prevedere lo svolgimento delle attività previste dal citato Regolamento (CE) n. 2012/2002 del consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il FSUE; che In particolare il suddetto Regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede che i conti relativi alle spese sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, definito nella normativa settoriale, devono essere corredati dal Parere di un Organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente ai principi/standard di Revisione contabile internazionalmente riconosciuti; che Il Regolamento prevede inoltre che la Relazione di attuazione sia corredata da un Parere emesso dall'Organismo di revisione contabile indipendente che attesta che la Dichiarazione giustificativa delle spese fornisce un quadro fedele e che il contributo finanziario del Fondo è legale e regolare, conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, e all'articolo 60, paragrafo 5, del Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012"; 2. Con riferimento al Servizio di Revisione contabile connesso all'utilizzo dei Fondi per Programmi ed Esercitazioni e dei servizi connessi al par. 2.3 del capitolato tecnico, si specifica che "il servizio in oggetto riguarda la Revisione contabile di rendiconti delle spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile connessi all'utilizzo di Fondi Europei e/o nazionali per Programmi ed Esercitazioni ai sensi delle vigenti e pertinenti normative nazionali, europee ed internazionali e di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico";

3. Con riferimento al Servizio di Supporto tecnico alle attività di validazione dei Rendiconti di spesa connessi all'utilizzo del Recovery Fund, come specificato nel paragrafo 2.4 del capitolato tecnico si riporta che "Il servizio dovrà prevedere lo svolgimento delle attività di revisione contabile, intese come verifiche amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa afferenti gli interventi finanziati con il Recovery Fund, in riferimento alle Norme/Regolamenti nazionali e comunitari, Decreti Ministeriali vigenti, anche emanati da parte degli Enti/Amministrazioni responsabili dell'attuazione del Programma. I conti relativi alle spese sostenute durante il pertinente periodo di riferimento, definito nella normativa settoriale, devono essere corredati da una Relazione/Parere di un Organismo di revisione contabile indipendente, elaborato conformemente ai principi/standard di Revisione contabile internazionalmente riconosciuti."

A tal riguardo, si evidenzia che non vi sono elementi e specifiche utili a chiarire le modalità di svolgimento delle verifiche di revisione richieste e i Principi di Revisione di riferimento ai fini dell'emissione di detto Parere/Relazione. Si chiede

quindi di poter avere il format, se disponibile, del Parere/Relazione citati nel paragrafo 2.2., 2.3 e 2.4 oppure i riferimenti dei Principi di Revisione da citare nel documento.

B) L'art. 27 del Capitolato d'oneri fa riferimento ad una durata contrattuale di 36 mesi relativamente al contratto di appalto specifico. Si chiede di confermare se la durata sia di 36 mesi ovvero di 48 mesi come previsto per l'Accordo Quadro.

Risposta

In ordine al quesito A), si conferma che gli elementi e le specifiche inerenti le modalità di svolgimento in fase di esecuzione contrattuale delle verifiche di revisione ai fini dell'emissione di Parere/Relazione dovranno essere conformi alle normative, regolamenti, procedure di revisione e principi di revisione contabile internazionalmente riconosciuti vigenti ed applicabili al momento all'emissione di ciascuna specifica Relazione, da parte del Revisore iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.. Indicazioni di dettaglio ed eventuali Format saranno forniti dall'Amministrazione al momento dell'Avvio dei servizi di ciascun Appalto Specifico.

In ordine al quesito di cui alla lettera B) si precisa che per durata dell'Accordo Quadro, pari a 48 mesi, si intende il periodo entro il quale il Dipartimento della Protezione Civile e/o i Commissari delegati potranno affidare Appalti Specifici agli operatori economici aggiudicatari per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro stesso. Mentre il Contratto di Appalto Specifico che verrà stipulato a seguito del procedimento descritto al paragrafo 26 del Capitolato d'Oneri avrà una durata massima di 36 mesi come previsto al paragrafo 27 del Capitolato d'Oneri stesso.

6) Domanda

Relativamente alle GARANZIE ASSICURATIVE individuate nell'Allegato 12 al Capitolato d'Oneri, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, ciascuna componente del raggruppamento possa presentare le proprie polizze assicurative conformi ai contenuti e alle condizioni del suddetto Allegato 12.

Risposta

In ossequio a quanto previsto dal paragrafo 23.1 del Capitolato d'Oneri e dall'art. 103, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 12 devono essere presentate dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti del RTI.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

La Responsabile

Dott.ssa Roberta D'Agostino